

## **Decreto Prefettizio di Costituzione del Consorzio**

N. 6650 di prot. Div. 4<sup>a</sup>

### **II. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO**

Viste le deliberazioni con cui i Consigli Comunali di Gamba-  
asca, Piasco, Verzuolo, Manta, Envie, Martiniana Po, Barge,  
Saluzzo, Sanfront, Bagnolo P., Revello e Rifreddo hanno fatto  
domanda di adesione al Consorzio obbligatorio del Bacino Im-  
brifero del Po, delimitato con Decreto del Ministero dei LL.PP.  
n. 7038 del 14-12-1954, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicem-  
bre 1953 n. 959;

Considerato che i dodici Comuni aderenti, come sopra elen-  
cati, sui diciotto inclusi nel bacino imbrifero, superando la  
maggioranza dei 3/5 prevista dalla legge surrichiamata, deter-  
minano il verificarsi delle condizioni richieste dalla legge stessa  
per la costituzione obbligatoria del Consorzio di cui trattasi tra  
i Comuni suddetti e quelli di Paesana, Oncino, Crissolo, Ostana  
Pagno e Brondello;

Visto lo schema dello Statuto Consorziale;

Visto il parere al riguardo espresso dalla G.P.A. in seduta  
2 maggio 1956;

Rilevato che le disposizioni contenute nell'art. 7 dello Sta-  
tuto non appaiono idonee al raggiungimento degli scopi che giu-  
stificano la costituzione del Consorzio e che questi deve perse-  
guire in conformità a quanto dall'art. 1 comma 14 della legge  
27-12-1953 n. 959;

Ritenuto pertanto necessario sostituire il testo di detto art. 7  
con altro così formulato:

« I fondi a disposizione del Consorzio sono di regola interamente utilizzati per l'esecuzione di opere pubbliche interessanti l'intero Bacino. Eccezionalmente potranno essere in parte distribuiti fra i Comuni Consorziati per l'esecuzione di opere pubbliche ricadenti nel territorio dei singoli Comuni del Bacino secondo quote percentuali da stabilirsi tenendo conto dei seguenti fattori :

- a) popolazione consorziata secondo l'ultimo censimento;
- b) altimetria media consorziata;
- c) caratura economica del Comune annualmente stabilita dall'Assemblea ».

Ritenuto, inoltre, che per il combinato disposto degli artt. 156 e 164 del T. U. della legge Comunale e Prov.le del 3 marzo 1934 n. 383 le eventuali modifiche allo statuto sono di competenza esclusivamente degli Enti Consorziati e che, pertanto, deve sopprimersi la disposizione statutaria di cui alla lettera b) dell'art. 11 che attribuisce detta competenza all'Assemblea del Consorzio;

Vista la legge 27 dicembre 1953 n. 959;

Visti gli articoli 156 e seguenti del T. U. Legge Comunale e Prov.le 3 marzo 1934 n. 383;

#### Decreta :

E' costituito il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Po per l'utilizzazione dei sovracanonici dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice fra i Comuni compresi nel perimetro determinato dal Ministero dei LL.PP. con decreto n. 7038 del 14-12-1954.

E' approvato, con le modifiche indicate nelle premesse, il

relativo statuto consorziale, composto di n. 16 articoli allegato al presente decreto.

Il Sindaco del Comune di Sanfront è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Cuneo, li 15 maggio 1956.

**IL PREFETTO**

f.to **TORRISI**